

Assicurazione UAS commerciale in Italia: massimali Reg. 785/2004 art. 7, chi è 'terzo', 4 scenari di mercato e le 5 esclusioni che pagate dopo il sinistro

Il Regolamento ENAC UAS-IT all'art. 27 vieta di volare senza assicurazione RC verso terzi adeguata, con massimali non inferiori alla tabella dell'art. 7 del Reg. (CE) 785/2004 — 750.000 DSP (~900.000 €) per UAS sotto 500 kg MTOM, la fascia che copre il 99% dei droni civili italiani. Il vincolo formale è chiaro. Quello che pochi sanno: (a) gli importi minimi esatti per ogni fascia MTOM, (b) cosa la polizza retail RCT droni NON copre, (c) chi è "terzo" e chi non lo è ai sensi dell'art. 965 c. nav. richiamato dall'art. 27 UAS-IT. La guida sistematizza la tabella verbatim, le 4 configurazioni operative di mercato italiano 2026 con premi indicativi (€20-80 hobby, €1.200-2.500 spraying, €2.500-6.000 BVLOS), e le 5 trappole per cui la compagnia rifiuta l'indennizzo dopo il sinistro.

Assicurazione UAS commerciale in Italia: massimali Reg. 785/2004 art. 7, chi è "terzo", 4 scenari di mercato e le 5 esclusioni che pagate dopo il sinistro

Il 4 gennaio 2021 ENAC ha pubblicato il Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto UAS-IT che, all'art. 27, vieta di "condurre operazioni con un UAS se non è stata stipulata e in corso di validità un'assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell'art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004".

La tabella inizia a 750.000 DSP (~900.000 €) per aeromobili sotto 500 kg MTOM — la fascia che copre il 99% dei droni civili italiani. Buona notizia: la maggior parte degli operatori ha una polizza con quel massimale o superiore. Cattiva notizia: i sinistri non si negano sul massimale, si negano sulle esclusioni. Volo in zona non autorizzata, BVLOS non dichiarato in polizza, spraying con prodotti non comunicati al broker, danni a cose del cliente "non terzi": tre clausole standard che un operatore su due scopre solo dopo il sinistro.

Questa guida sistematizza il quadro Reg. CE 785/2004 + Reg. UE 2019/947 + art. 27 UAS-IT + Codice della Navigazione, riporta la tabella art. 7 verbatim, mostra le 4 configurazioni operative tipiche del mercato italiano 2026 con i premi indicativi attuali, e segnala le 5 esclusioni per cui la compagnia rifiuta l'indennizzo dopo il sinistro.

Disclaimer: questa guida non sostituisce il parere di un broker assicurativo specializzato in aviazione. I valori in DSP (Diritti Speciali di Prelievo) fluttuano con il cambio FMI. La copertura effettiva di una polizza dipende dalle clausole specifiche della polizza sottoscritta — questa guida è uno strumento di lettura critica, non un riassunto della singola polizza.

01 Quadro normativo: tre livelli che si sovrappongono

L'obbligo assicurativo dell'operatore UAS commerciale italiano si fonda su tre fonti che si rinforzano reciprocamente:

Norma	Estremi	Cosa stabilisce
Reg. (CE) 785/2004	21 aprile 2004, GU UE L 138/1 del 30/4/2004	Quadro UE assicurazione vettori aerei; art. 7 tabella massimali per terzi
Reg. (UE) 285/2010	6 aprile 2010, GU UE L 87/19	Aggiornamento dei massimali art. 6 (passeggeri/bagagli/merci). Non modifica la tabella art. 7 terzi
Reg. (UE) 2019/947	24 maggio 2019 + modifiche fino al 2024	Operazioni UAS; art. 14 (registrazione operatore dichiara conformità alle norme assicurative nazionali)
Regolamento ENAC UAS-IT	4 gennaio 2021, Ed. 3 vigente	Art. 27: obbligo polizza RC terzi non inferiore ai parametri art. 7 Reg. 785/2004; estensione esplicita art. 1015 c. nav. ai droni

Norma	Estremi	Cosa stabilisce
Codice della Navigazione	R.D. 30/3/1942 n. 327, Parte II Libro III	Art. 965 (responsabilità esercente per terzi superficie); artt. 1010-1015 (assicurazione obbligatoria — azione diretta del danneggiato)

Il punto chiave: l'art. 27 UAS-IT supera l'esclusione UE <20 kg

L'art. 2 par. 2 lett. b) Reg. 785/2004 stabilisce che il regolamento non si applica "agli aeromobili con un MTOM inferiore a 20 kg". A leggere solo il testo UE, gli operatori UAS sotto 20 kg sarebbero esonerati. Non è così in Italia: l'art. 27 UAS-IT richiama la tabella art. 7 come parametro minimo "non inferiore", indipendentemente dalla soglia 20 kg. ENAC ha alzato l'asticella, applicando i massimali UE anche ai droni piccoli.

02 La tabella art. 7 Reg. 785/2004 verbatim

CAT · MTOM (kg) · MASSIMALE MINIMO RC TERZI

1	< 500	≈ €900K
2	< 1.000	≈ €1,8 mln
3	< 2.700	≈ €3,6 mln
4	< 6.000	≈ €8,4 mln
5	< 12.000	≈ €21,6 mln
6	< 25.000	≈ €96 mln
7	< 50.000	≈ €180 mln
8	< 200.000	≈ €360 mln
9	< 500.000	≈ €600 mln

SCHEMA — MASSIMALI MINIMI RC ART. 7 REG. 785/2004 (UN DRONE AGRICOLO È SEMPRE CAT.
1)

Per quanto riguarda la responsabilità verso i terzi, la copertura assicurativa minima per incidente per ciascun aeromobile è la seguente (tabella riportata letteralmente dal testo regolamentare):

Categoria	MTOM (kg)	Copertura minima (milioni DSP)	Equivalente € (1 DSP ≈ 1,20 €, maggio 2026)
1	< 500	0,75	~900.000 €
2	< 1.000	1,5	~1,8 mln
3	< 2.700	3	~3,6 mln
4	< 6.000	7	~8,4 mln
5	< 12.000	18	~21,6 mln
6	< 25.000	80	~96 mln
7	< 50.000	150	~180 mln
8	< 200.000	300	~360 mln
9	< 500.000	500	~600 mln
10	≥ 500.000	700	~840 mln

Per UAS civili italiani la fascia rilevante è esclusivamente la Categoria 1 (< 500 kg MTOM):

- Drone DJI Agras T50 in configurazione spraying: ~52 kg MTOM
- Drone fotogrammetria Mavic 3: 0,9 kg
- Drone ispezione Matrice 350: 9 kg
- Tutti in Categoria 1.

I massimali delle Categorie 2-10 sono pensati per aviazione tradizionale (jet commerciali, cargo) e non si applicano alla quasi totalità delle operazioni UAS civili.

Importante: il Reg. (UE) 285/2010 ha aggiornato i massimali per passeggeri, bagagli, merci (art. 6) ma non la tabella terzi dell'art. 7. Il valore 750.000 DSP è quello vigente nel 2026.

03 La trappola dell'esclusione UE < 20 kg: perché in Italia l'obbligo c'è comunque

L'art. 2 par. 2 Reg. 785/2004 esclude dall'applicazione UE:

- Aeromobili con MTOM < 20 kg (lett. b)
- Ultraleggeri certificati come tali (lett. c)
- Alianti, paracadute, kite (lett. a, d)

Un pilota UAS hobbystico con drone <20 kg potrebbe ritenere di essere esonerato dall'obbligo assicurativo a livello UE. Sbagliato in Italia:

- L'art. 27 del Regolamento UAS-IT ENAC stabilisce che l'assicurazione è obbligatoria per tutte le operazioni UAS, con massimali "non inferiori" alla tabella art. 7 Reg. 785/2004
- La formula "non inferiori" + l'eliminazione dell'esclusione MTOM <20 kg rende il minimo 750.000 DSP applicabile anche ai droni Open Category sotto 20 kg

In pratica: anche per un Mavic 3 da 900 g il massimale legale minimo è ~900.000 €. Le polizze hobby retail tipicamente offrono 1 milione €, già superiore al minimo.

04 Chi è "terzo": art. 965 c. nav., art. 1015 c. nav., e perché il cliente non sempre è terzo

L'art. 27 UAS-IT richiama esplicitamente il regime del Codice della Navigazione italiano per la responsabilità verso terzi. I due articoli centrali:

Art. 965 c. nav. — Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie

L'esercente di un aeromobile (= l'operatore UAS, normalmente) è responsabile dei danni causati a terzi sulla superficie dall'aeromobile in volo, dalle persone o cose da esso provenienti, o per altre cause connesse al volo stesso.

Art. 1015 c. nav. — Azione diretta del terzo danneggiato

"Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento [...]."

Significato pratico: se il vostro drone causa un danno a un passante, il danneggiato può aggredire direttamente la compagnia senza dover prima citare in giudizio voi. Questo regime, tipico dell'RCA auto, è esteso dall'art. 27 UAS-IT al settore UAS.

Chi è "terzo" — e perché il cliente spesso non lo è

Terzo = persona fisica o giuridica diversa da passeggeri ed equipaggio. Per UAS senza equipaggio e senza passeggeri, "terzo" è chiunque sotto la rotta del drone:

- Un passante in strada
- Un automobilista
- Un agricoltore vicino al campo trattato
- Una persona che vive nell'edificio sorvolato

Il cliente che vi ha commissionato il volo è "terzo"? Spesso no. Il rapporto cliente-operatore è disciplinato dal contratto (responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.). I danni causati al cliente o ai suoi beni durante l'esecuzione del contratto non rientrano automaticamente nella copertura RCT (che è responsabilità extracontrattuale verso terzi).

Esempio pratico: ispezione un tetto industriale per il cliente X. Il drone cade danneggiando i pannelli fotovoltaici del cliente. Il danno al cliente è responsabilità contrattuale, fuori RCT. La polizza standard non vi copre. Servirebbe una clausola specifica ("danni a cose del committente") + un'estensione di premio.

05 **RCT, RCO, kasko: cosa serve davvero per un'operatività professionale**

Tre coperture distinte, di cui solo la prima è obbligatoria:

RCT — Responsabilità Civile Terzi (obbligatoria)

Copre i danni a persone e cose a terra (art. 965 c. nav.) causati dal drone in volo. È la copertura obbligatoria ex art. 27 UAS-IT con massimale ≥ 750.000 DSP per UAS < 500 kg. Non copre danni al drone stesso, infortuni del pilota, danni al cliente in responsabilità contrattuale.

RCO — Responsabilità Civile Operatori (facoltativa)

Copre i dipendenti o collaboratori P.IVA dell'operatore (pilota, observer, ground crew). Non inclusa nella RCT base. Da sottoscrivere separatamente se ci sono lavoratori sul campo. Spesso integrata con polizza infortuni dedicata.

Property damage / kasko / corpi (facoltativa)

Copre i danni al drone stesso in caso di crash, collisione, incendio, furto. È la polizza più cara in proporzione al valore assicurato: premio tipico 10-15% del valore drone per un drone < €10k, 5-10% per droni > €20k. Franchigia tipica 10-20% del valore del danno per sinistro. Senza kasko, un crash di un Agras T50 (~€25k) è interamente a vostro carico.

Esclusione dolo / colpa grave

L'art. 1900 c.c. stabilisce che l'assicurazione non copre sinistri causati con dolo o colpa grave dell'assicurato. Le polizze drone aviation applicano questa clausola in modo aggressivo (vedi § 7 — Trappola 5).

06 Configurazioni operative e premi tipici — 4 profili di mercato italiano 2026

Stima di mercato sui premi medi 2026 da fonti broker specializzati (Coverdrone, Dronext, polizza convenzione DronEzine, AIG Aerospace, Allianz Aviation). Numeri indicativi: il premio effettivo dipende da storico sinistri, area di operatività, dichiarazioni in polizza.

Scenario	MTOM	Categoria EASA	Massimale tipico	Premio annuo	Coperture standard
A. Hobby/uso ricreativo	<250 g	Open A1	1 mln €	20-80 € (es. Dronext €19,99)	RCT base, NO kasko, NO BVLOS
B. Commerciale fotogrammetria/ispezione	0,9-9 kg	Open A2 / STS-01	1-2 mln €	250-500 €	RCT, kasko +30-40% premio, mondo escluse zone embargo
C. Spraying agricolo	25-52 kg (Agras T30/T50)	Specific PDRA-S02 / SORA	2-3 mln € (broker raccomanda oltre minimo)	1.200-2.500 €	RCT + clausola spraying esplicita; danni colturali spesso esclusi, da negoziare

Scenario	MTOM	Categoria EASA	Massimale tipico	Premio annuo	Coperture standard
D. BVLOS / consegna / Specific complessa	5-25 kg	Specific autorizzazione LUC	3-5 mln €	2.500-6.000 €	RCT + BVLOS endorsement + autorizzazione ENAC come preconditione

Note di mercato 2026

- Coverdrone Italia, partner del broker UK Coverdrone, è il più attivo nel segmento commerciale (configurazioni B/C/D)
- Dronext copre principalmente Hobby/Open Category (configurazione A) con premio entry-level
- AIG Aerospace entra dalla fascia C in su, con polizze custom oltre €3.000/anno
- Allianz Aviation opera tramite broker specializzato per fascia alta
- AXA / Italiana Assicurazioni tipicamente non offrono polizze UAS commerciali nel canale retail; passano via broker specializzato

07 Le 5 trappole comuni nelle polizze drone

Trappola 1 — "Ho una polizza, sono coperto"

Falso. La polizza RCT base copre solo i danni a terzi ex art. 965 c. nav. Non copre:

- Danni al drone stesso (serve polizza kasko/corpi separata)
- Danni a beni del cliente che ha commissionato il volo (responsabilità contrattuale, fuori RCT salvo clausola specifica)
- Infortuni del pilota (serve RCO o infortuni dedicate)

Trappola 2 — Operazione Specific non dichiarata

La polizza retail per Open Category esclude espressamente operazioni Specific (spraying, BVLOS, volo notturno fuori EASA EU rules, sorvolo assembramenti). Coverdrone richiede esplicitamente l'attivazione del "BVLOS coverage" in fase di sottoscrizione.

Un operatore con polizza Open che fa spraying in PDRA-S02 senza dichiararlo al broker: in caso di sinistro la compagnia eccipisce dichiarazione mendace ex art. 1892 c.c. (l'assicurato deve dichiarare in buona fede tutte le circostanze a sua conoscenza che influiscono sulla valutazione del rischio) e rifiuta l'indennizzo.

Trappola 3 — Volo in zona vietata / senza autorizzazione

Tutte le polizze drone standard contengono una clausola "operazioni in violazione della normativa ENAC/EASA → esclusione". Volo in CTR senza coordinamento, sorvolo aeroporto, sfornamento ceiling 120 m senza autorizzazione: oltre alla sanzione amministrativa (artt. 1174/1216 c. nav.), il sinistro è scoperto.

EASA stessa lo afferma esplicitamente: *"your insurance will cover you only if you follow the European drones' rules"*.

Trappola 4 — Massimale "1 milione" è abbastanza?

Per la fascia <500 kg il minimo legale è 750.000 DSP (~900.000 €). La polizza retail tipica offre 1 mln €. Sembra sufficiente, ma:

- Un sinistro spraying che contamina coltura di un vicino (deriva fitosanitaria su vigneto DOC) → danno potenziale > €500k solo per declassamento del raccolto
- Un drone che cade su autostrada con danno a 3-4 veicoli e una persona ferita grave → facilmente > 1 mln € con risarcimento per invalidità permanente

Inoltre la franchigia drone aviazione tipica è 250-500 € per sinistro RCT, 10-20% del valore per kasko — l'operatore mette di tasca anche se è coperto.

Broker specializzati raccomandano massimali 3-5 mln € per operazioni commerciali ricorrenti.

Trappola 5 — Dolo e colpa grave del pilota

Art. 1900 c.c.: l'assicurazione non copre sinistri causati con dolo o colpa grave dell'assicurato. Le polizze drone applicano questa clausola in modo aggressivo:

- Volo con batteria sotto soglia di sicurezza dichiarata dal manuale del costruttore
- Manutenzione non documentata sul drone
- Pilota non in possesso del patentino A2/STS richiesto per quell'operazione (vedi [CB#003](#))
- Update firmware non eseguito che ha contribuito al crash

In tutti questi casi, la compagnia non rifiuta su esclusione contrattuale ma su "colpa grave" — più difficile da contestare in giudizio. La spesa per i patentini e la formazione (€300-1.500/anno) è anche

08 Checklist 12 punti: cosa controllare in polizza prima di firmare o rinnovare

Pensata per essere usata col preventivo della compagnia in mano. Ogni punto = una domanda al broker.

- ☐ 1. Massimale RCT $\geq 1,5$ mln € (raccomandato per professionale, oltre il minimo legale 900k €)
- ☐ 2. Categorie operative dichiarate: Open / Specific / BVLOS attivamente coperte (non solo "non escluse")
- ☐ 3. MTOM del drone è entro la fascia coperta (verifica certificato aeronavigabilità o classe Cx)
- ☐ 4. Spraying o uso prodotti fitosanitari: clausola esplicita di copertura + dichiarazione prodotti utilizzati
- ☐ 5. Estensione territoriale: Italia / EU / Mondo escluso embargo
- ☐ 6. Danni colturali / a coltura limitrofa: copertura specifica (tipicamente esclusa, da negoziare)
- ☐ 7. Kasko drone (corpi): facoltativa ma raccomandata per drone $> €5.000$ di valore. Franchigia dichiarata
- ☐ 8. RCO o infortuni pilota: se hai dipendenti o collaboratori P.IVA che pilotano, copertura separata
- ☐ 9. Numero massimo voli/anno o ore di volo dichiarate: rispetta le soglie o paghi sovrappremio
- ☐ 10. Lista piloti nominativi: la polizza copre solo i piloti dichiarati (con patentino in regola, vedi [CB#003](#))
- ☐ 11. Franchigia per sinistro: 250-500 € RCT, 10-20% kasko — sai quanto ti costa il sinistro di tasca tua
- ☐ 12. Obblighi post-sinistro: denuncia entro X ore, conservazione del drone, foto del luogo — adempimenti la cui inosservanza autorizza il rifiuto

09 Come Hovra rende coerente la copertura assicurativa con

I'operatività reale

Hovra Own integra nel ciclo missione la verifica della copertura assicurativa rispetto al singolo volo — l'obiettivo è evitare che un operatore voli in configurazione che la sua polizza non copre:

- Anagrafica polizze: registrazione delle polizze attive con MTOM coperti, categorie EASA, estensione territoriale, clausole speciali (BVLOS endorsement, spraying coverage)
- Cross-check pre-flight: per ogni missione pianificata, verifica automatica che la configurazione (categoria, MTOM drone, area, eventuali fitofarmaci) sia entro la copertura della polizza attiva. Alert se non coperta
- Anagrafica piloti: matrice piloti-patentini-validità. Alert se il pilota assegnato alla missione non ha il patentino richiesto dall'autorizzazione (e quindi rischia esclusione per colpa grave art. 1900 c.c.)
- Repository sinistri: archivio digitale eventi (anche minori, near-miss) per supportare denuncia tempestiva
- Workflow rinnovo: alert 60 giorni prima della scadenza, con cross-check dell'operatività dell'anno per dimensionare correttamente la polizza nuova (massimali, ore di volo, piloti)

→ [Scopri il modulo Risk Management su hovra.it](#) → Articoli correlati: [CB#003 Patentino A2/STS](#) · [CB#005 Impresa agricola o servizi](#) · [CB#006 U-Space Italia 2026](#) · [CB#007 DPIA drone](#)

10 Bibliografia

Fonti primarie

- Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sui requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili. [EUR-Lex](#). Artt. 1, 2 (esclusioni MTOM <20 kg), 3 (definizioni: DSP, MTOM, terzo), 4 (norme fondamentali), 6 (passeggeri/bagagli/merci), 7 (tabella terzi), 8 (sanzioni)
- Regolamento (UE) n. 285/2010 del 6 aprile 2010 che modifica il Reg. 785/2004. [EUR-Lex](#). Aggiorna art. 6 (bagagli da 1.000 → 1.131 DSP; merci da 17 → 19 DSP/kg). Non modifica tabella art. 7
- Regolamento (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019 — operazioni UAS. [EUR-Lex](#). Art. 14 (registrazione operatore UAS)
- Regolamento ENAC Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto UAS-IT, edizione 3 del 4 gennaio 2021, vigente al 2026. [ENAC](#). Art. 27 (assicurazione obbligatoria + estensione art. 1015 c. nav.)
- Codice della Navigazione, R.D. 30 marzo 1942 n. 327. [Normattiva](#). Parte II Libro III Titolo II + Capo III:

- Art. 965 — responsabilità esercente per danni a terzi sulla superficie
- Art. 971 — massimali responsabilità
- Artt. 1010-1015 — assicurazione obbligatoria RC terzi
- Art. 1015 — azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore
- Codice Civile, artt. 1218 (responsabilità contrattuale), 1892 (dichiarazione inesatta), 1900 (sinistro per dolo o colpa grave)

Fonti istituzionali e di mercato

- ENAC — Ente Nazionale Aviazione Civile — enac.gov.it
- EASA — European Union Aviation Safety Agency — easa.europa.eu/en/light/topics/drone-insurance
- Coverdrone Italia — broker specializzato UAS — coverdrone.com/it/faqs/commerciale-polizza/
- Dronext — assicurazione hobby/Open — DronEzine
- AIG Aerospace, Allianz Aviation — broker fascia commerciale alta

Articoli correlati nella serie

- [CB#003 — Patentino A2 e STS](#) — il patentino in regola è preconditione di copertura (colpa grave art. 1900 c.c. = sinistro scoperto)
- [CB#005 — Impresa agricola o servizi UAS?](#) — il regime giuridico del soggetto cambia chi è "terzo" e chi è "controparte contrattuale"
- [CB#006 — U-Space Italia 2026](#) — operare in zona U-Space senza coordinamento USSP = violazione normativa = esclusione clausola "operazioni in violazione norme aeronautiche"
- [CB#007 — DPIA drone](#) — i danni da violazione GDPR (sanzioni Garante, risarcimento art. 82 GDPR) non sono coperti dalla RCT aviazione

Questo documento ha finalità informative e divulgative. Non sostituisce in alcun caso il parere di un broker assicurativo specializzato in aviazione. I valori in DSP fluttuano con il cambio FMI. La copertura effettiva dipende dalle clausole della polizza specifica sottoscritta.

RoundTable Italy S.r.l.